



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Lavori Pubblici
Area Tecnica - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 16 del 25/01/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 25/01/2021 al n. 63

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”.

C.U.P. G29H20000050001 – C.I.G. 848548079C

ISTANZA DI SUBAFFIDAMENTO PER LA F.P.O. DI PONTEGGI ALLA CHRISMA S.A.S. DI MARINELLI CHRISTIAN & C.

AMMISSIBILITÀ.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 846 R.G. del 01.12.2020 è stato approvato il preventivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto (*corrispondente all'aggiudicazione definitiva*) dell'Operatore Economico Iceim Srl – C.F. 01008800672, che ha offerto il ribasso del 2,00% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 104.661,75, e quindi al prezzo netto di € 102.568,52, oltre ad € 3.149,10 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 23.257,88 per IVA al 22% e così per complessivi € 128.975,50;
- che in data 16.12.2020 è stato stipulato il contratto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, annotato al Repertorio al N. 884, in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE), per l'importo netto di € 105.717,62;
- che con nota prot. n. 24775 del 29.12.2020 è stata impartita la Disposizione di Servizio N. 1 al D.L., Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, per la consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto e cioè entro il 30.01.2021;
- che con propria nota del 19.01.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 19.01.2021 al n. 1182, successivamente integrata con propria nota del 22.01.2021, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 25.01.2021 al n. 1494, l'Impresa Iceim Srl ha formulato istanza di subaffidamento per la F.P.O. di ponteggi all'Impresa CHRISMA S.a.s. di Marinelli Christian & C. – C.F. 01830360671 per un importo lordo del contratto, desunto dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, di € 17.480,67;
- che il sub affidamento non deve rispettare tutti i vincoli dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quali, ad esempio, quelli di cui al comma 4 lett. c);

Rilevato:

- che l'importo lordo dei lavori oggetto di subaffidamento, dato dalla somma degli importi indicati nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo degli stessi, è pari ad € 17.480,67;

- che per le voci di elenco prezzi corrispondenti alle lavorazioni per cui è stata effettuata la somma di cui all'alinea precedente l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50% (*si può, quindi, inquadrare come contratto di subaffidamento*);
- che gli oneri afferenti la sicurezza dei lavori oggetto di subaffidamento sono stati determinati proporzionalmente all'intero importo lordo dei lavori e corrispondono ad € 525,96;
- che, quindi, l'importo dei lavori da subaffidare, al lordo del ribasso offerto in sede di aggiudicazione e del ribasso offerto dal Subaffidatario, ammonta ad € 18.003,63;
- che l'importo dei lavori da subaffidare come se li eseguisse l'Appaltatore ammonta ad € 17.657,02;
- che tale importo non è superiore al 40% dell'importo contrattuale;
- che l'importo netto del contratto di subaffidamento ammonta ad € 16.115,22;
- la presenza della seguente documentazione:
 - attestati inerenti la formazione del personale in organico del Subaffidatario;
 - idoneità sanitaria del personale in organico del Subaffidatario;
 - il Piano Operativo di Sicurezza (*in formato elettronico e cartaceo, in numero di 3 copie*) per quanto attiene alle scelte autonome del Subaffidatario e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
 - copia autentica del contratto di subaffidamento indicante:
 - la descrizione dell'oggetto del sub affidamento;
 - suddivisione dell'importo del subcontratto tra lavori e sicurezza;
 - la clausola con la quale il subaffidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge antimafia;
 - la percentuale di ribasso offerto dal Subaffidatario all'Appaltatore, pari al 9,00% e, quindi, inferiore al 20,00%;

Considerato che, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 6/2003 del 27.02.2003, il Responsabile del procedimento ha il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuitole in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni agli anzidetti sub-affidamenti e cioè, in altri termini, è necessario che il Responsabile del Procedimento controlli il rispetto delle percentuali di lavorazioni che possono essere affidate, tramite subappalto o sub affidamento, a terzi in base alle vigenti normative poiché anche il sub affidamento concorre al raggiungimento delle suddette percentuali insieme al subappalto;

Dato atto che non risultano superate le percentuali di lavorazioni che possono essere affidate, tramite subappalto o subaffidamento, a terzi in base alle vigenti normative (*nel caso 40% e solo in subaffidamento perché il subappalto era vietato di documenti di gara*);

Rilevato:

- il positivo esito della Visura dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subaffidatario l'interessato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'intervento da eseguire, recante la certificazione della Cancelleria del Tribunale;
- il positivo esito del DURC del Subaffidatario;

Evidenziato che, in ogni caso, è necessario il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il provvedimento prot. n. 12742 del 16.07.2020 di nomina dell'Ing. Angelo DI GENNARO quale Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. 2020/2022;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Ritenuto necessario procedere in merito;

IL FUNZIONARIO

Verificato:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità alle leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere ammissibile il subaffidamento richiesto dall'Impresa Iceim Srl – C.F. e P. IVA 01008800672 a favore dell'Impresa CHRISMA S.a.s. di Marinelli Christian & C. – C.F. e P. IVA 01830360671 per la FPO di ponteggi nei limiti indicati in premessa;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al P.O.S., sarà trasmesso all'Appaltatore Iceim Srl mediante PEC iceim@pec.it ed al D.L. e C.S.E., Ing. Giuseppe DI GIANNANDREA, mediante PEC giuseppe.digiannandrea@ingte.it ad opera del Responsabile del Procedimento;
- 3) di dare atto che i lavori oggetto di subaffidamento all'Impresa CHRISMA S.a.s. di Marinelli Christian & C. potranno avere inizio solo dopo la formale consegna dei lavori all'Appaltatore e il positivo esito degli adempimenti a carico del C.S.E. previsti dall'art. 92 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- 4) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Dott. Alessio PALMARINI.

Mosciano S.A., li 25/01/2021

Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 25/01/2021

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo